

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, RUBBI, ALIVERTI, CAROLLO, BEORCHIA, D'ONOFRIO, SANTALCO, TRIGLIA, DE CINQUE, REBECCHINI, LAI, RUFFINO, PASTORINO, PINTO Michele, CUMINETTI, ROMEI, SALERNO, D'AMELIO e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1986

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 169, sulle agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre di quest'anno verrà a scadere la legge n. 169 del 4 maggio 1983, recante agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario.

Il provvedimento era volto a conseguire due finalità:

- allargare il listino di borsa;
- aumentare le alternative di impiego del risparmio.

Così come formulata la legge limitava la propria validità al periodo temporale 12 maggio 1983-31 dicembre 1986.

La legge in questi tre anni di applicazione risulta esser stata utilizzata solo dai grandi gruppi industriali.

Le modificazioni previste dal presente disegno di legge vanno incontro alle aspettative di gruppi industriali di medie dimensioni, interessati a quotare società parteci-

pate, superando così gli ostacoli della normativa fiscale.

Lo strumento per raggiungere le finalità di cui sopra consiste nella sospensione dell'imposizione sulle plusvalenze in caso di cessione di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa.

Il meccanismo di sospensione dell'imposta fa sì che i proventi così conseguiti dalle società non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio, se tale eccedenza venga accantonata per compiere investimenti.

È previsto che questi investimenti assumano la forma di partecipazione in società costituenti o in sottoscrizioni di aumento di capitale in società già esistenti.

L'agevolazione prevista dalla legge non si applica se le azioni vengono riacquistate dalla società cedente o da società controllate in misura superiore al 2 per cento. La

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

percentuale del 2 per cento è garanzia che non vengano compiuti interventi non corretti e si spiega con il disposto dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281, imponente obblighi di comunicazione alla Commissione nazionale per la società e la borsa nel caso in cui sia superata la percentuale del 2 per cento. Oltre questa percentuale l'iniziativa ha un evidente carattere speculativo.

Il fondo in cui verranno accantonati gli investimenti verrà poi riassorbito a tassa-

zione tutte le volte in cui venga a mancare la quotazione in borsa, sia per revoca che per diniego di quotazione, o nel caso sia destinato in tutto o in parte ai soci.

Se il provvedimento conseguirà le finalità di cui sopra, ciò potrà determinare, attraverso lo smobilizzo delle partecipazioni azionarie, un aumento delle fonti di finanziamento per le imprese e, attraverso l'allargamento del listino di borsa, una maggiore efficienza del mercato mobiliare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « in beni strumentali ammortizzabili. » è aggiunto il seguente periodo: « L'investimento può anche essere effettuato parzialmente o totalmente sotto forma di partecipazione in società di nuova costituzione ovvero di sottoscrizione di aumenti di capitale in società preesistenti, sempre che queste provvedano ad effettuare l'investimento in beni della stessa natura suindicata entro il prescritto termine per un importo complessivo pari alle somme accantonate dalla società partecipante che ha posto in essere la cessione »;

b) nel quarto comma del medesimo articolo 1, il secondo periodo: « La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano », è sostituito dai seguenti: « La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano in misura superiore al due per cento di quelle emesse. In caso di superamento della predetta percentuale, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui il predetto evento si è verificato in proporzione alle azioni riacquistate dalla stessa società cedente ovvero acquistate da società da essa controllate o che la controllano »;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 169, fino al 31 dicembre 1990 ».